



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona*

Prot. informatico

data del protocollo

*All'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Cremona*

*All'Ordine dei Dottori Commercialisti  
di Cremona*

*All'Ordine degli Avvocati di Cremona*

*e.p.c.*

*All'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
di Cremona*

OGGETTO: trasmissione circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione prot.n. 0077706 dell'8 ottobre 2025.

Per opportuna conoscenza si trasmette la circolare ministeriale prot.n. 0077706 dell'8 ottobre 2025 avente ad oggetto "Decreto-legge 3 ottobre 2025, n.146, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" con la quale il Ministero dell'Interno precisa alcune disposizioni innovative in materia di lavoro.

*IL DIRIGENTE  
LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE  
(Viceprefetto Gandolfo)*

*IL DIRIGENTE*

*LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE*

*(Viceprefetto Gandolfo)*



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI  
Titolari di UU.TT.G.  
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA  
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA  
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Servizio Mercato del lavoro  
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Servizio Lavoro  
TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Direzione Centrale Lavoro,  
Formazione, Istruzione e Famiglia  
Servizio politiche del lavoro  
TRIESTE

ALLA REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro  
PALERMO



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Il decreto si inserisce nel solco degli interventi normativi intesi a conseguire un progressivo affinamento del quadro giuridico statale nella delicata materia dell'immigrazione, ivi compresa la disciplina del lavoro dei cittadini stranieri nel nostro Paese.

Per quanto di interesse delle SS.LL., si citano in particolare, il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legali di lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”* e il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”* in quanto recanti anche disposizioni in materia di lavoro.

Ciò premesso, il decreto legge in oggetto prosegue nell’opera di affinamento e razionalizzazione della normativa, anche nel settore del lavoro, con l’obiettivo di conseguire un ulteriore efficientamento del generale sistema nazionale di lavoro dei cittadini stranieri, a beneficio sia dell’efficienza degli Sportelli Unici dell’Immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sia della stessa utenza rappresentata dai datori di lavoro e dai lavoratori stranieri da ammettere in Italia.

In particolare, **l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b)**, del decreto interviene sul termine di decorrenza previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale, relativamente alle domande presentate nell’ambito dei decreti flussi, novellando l’articolo 22, comma 5 e l’articolo 24, comma 2, del Testo unico dell’immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito T.U.I.).

Ai sensi del nuovo articolo 22, comma 5, del T.U.I il termine massimo di sessanta giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non più dalla data di presentazione della richiesta, ma *“dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all’articolo 21, comma 1, primo periodo”* del T.U.I.

Tale soluzione normativa consente ai SUI di effettuare l’istruttoria delle pratiche che gradualmente entrano in quota.

Per la medesima finalità è stato analogamente novellato l’articolo 24 sul lavoro stagionale, che per i profili procedurali richiama l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 22, ad eccezione di talune disposizioni espressamente indicate. Pertanto, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del T.U.I., il nulla osta per lavoro subordinato



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

intendano presentare domanda di nulla osta al lavoro subordinato (anche stagionale) nei giorni fissati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4 del T.U.I., devono procedere alla **precompilazione** dei moduli di domanda tramite il portale Servizi Ali.

Contestualmente all'accesso al sistema di precompilazione, vengono effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal citato articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 2-bis.2 prevede che i datori di lavoro, operando come utenti privati, possano presentare **al massimo tre domande di nulla osta al lavoro subordinato per ciascun anno di applicazione dei decreti flussi** emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale limite non si applica:

- alle domande presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis;
- alle domande inoltrate dai soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

In queste ipotesi, i soggetti intermediari devono garantire che il numero delle domande sia **proporzionato al volume d'affari, ai ricavi o ai compensi dichiarati ai fini fiscali**, considerando anche il numero di dipendenti e il settore di attività dell'impresa.

Le medesime disposizioni si applicano anche al **lavoro stagionale**, come stabilito dall'articolo 24, comma 1, del T.U.I., nella formulazione introdotta dalla lettera b) dell'articolo in commento, che richiama i nuovi commi 2-bis.1 e 2-bis.2 dell'articolo 22.

L'**articolo 3** del decreto-legge sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 5 del T.U.I., introducendo la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa regolare **anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno**.

In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto già previsto per i casi di rilascio o rinnovo del permesso.

Pertanto:

- lo straniero, anche se non viene rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5 comma 9 del T.U.I., può continuare a soggiornare regolarmente in Italia e svolgere attività lavorativa temporanea, purché siano rispettati gli altri requisiti di legge;
- tale possibilità resta valida fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, circa l'esistenza di motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso;
- lo svolgimento dell'attività lavorativa è consentito a condizione che lo straniero sia in possesso della ricevuta rilasciata dal competente ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione e che siano adempiuti gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

fase di presentazione delle domande sono previsti i controlli di veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nei primi dodici mesi di effettiva occupazione in Italia, i lavoratori stranieri assunti per attività di assistenza familiare o sociosanitaria possono svolgere **esclusivamente l'attività lavorativa per la quale è stato rilasciato il nulla osta**, nel rispetto delle condizioni di ammissione.

Eventuali cambiamenti di datore di lavoro, purché riferiti alla stessa tipologia di attività, sono subordinati all'**autorizzazione preventiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro** competente.

Allo scadere dei dodici mesi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, i lavoratori possono accedere anche ad altre attività lavorative. In tali casi, le istanze di **rinnovo del permesso di soggiorno** devono essere presentate direttamente alla **Questura territorialmente competente**, senza necessità di attivare nuovamente la procedura di rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

L'**articolo 6** del decreto-legge sostituisce il comma 1 dell'articolo 27-bis del T.U.I., prevedendo che l'ingresso di cittadini stranieri ammessi a partecipare a programmi di **attività di volontariato** di interesse generale e utilità sociale avvenga nell'ambito di un contingente triennale. Sarà previsto un apposito modello di domanda nel Portale servizi ALI.

Tale contingente è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Infine, l'**articolo 7** interviene in materia di **ricongiungimento familiare** di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, disciplinato dall'articolo 29 del T.U.I.

In particolare, il termine entro il quale gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture – U.T.G. devono rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare è elevato da **90 a 150 giorni**.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto precede i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.